



COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 29 del 26/11/2019

TITOLO I – Principi generali

- Art. 1 – Finalita'
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Competenze

TITOLO II - Insediamento

- Art. 4 – Prima riunione
- Art. 5 – Lavori della prima adunanza

TITOLO III - Organizzazione

- Art. 6 – Presidenza
- Art. 7 – Gruppi consiliari
- Art. 8 – Nuovi gruppi misti
- Art. 9 – Capi-gruppo

TITOLO IV – Convocazione del Consiglio

- Art. 10 – Ordine del giorno
- Art. 11 – Convocazione
- Art. 12 – Contenuto degli avvisi di convocazione
- Art. 13 – Documentazione
- Art. 14 – Prima convocazione
- Art. 15 – Seconda convocazione

TITOLO V – Lavori del Consiglio

- Art. 16 – Riunioni pubbliche
- Art. 17 – Riunioni segrete
- Art. 18 – Comportamento consiglieri
- Art. 19 – Ordine della discussione
- Art. 20 – Comportamento del pubblico
- Art. 21 – Riunioni aperte
- Art. 22 – Responsabili e consulenti
- Art. 23 – Ordine degli argomenti
- Art. 24 – Comunicazioni
- Art. 25 – interrogazioni e interpellanze
- Art. 26 – Interrogazioni
- Art. 27 – Interpellanze
- Art. 28 – Mozioni
- Art. 29 – Mozioni di sfiducia
- Art. 30- Emendamenti
- Art. 31 – Questioni pregiudiziale e sospensiva
- Art. 32 – Discussione
- Art. 33 – Chiusura della riunione

TITOLO VI – Votazioni

- Art. 34 – Principi generali in tema di votazioni
- Art. 35 – Votazione palese
- Art. 36 – Votazione per appello
- Art. 37 – Votazione segreta
- Art. 38 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO VII– Verbali

- Art. 39 – Verbali
- Art. 40 – Deposito ed approvazione

TITOLO VIII– I Consiglieri

- Art. 41- Diritto d’iniziativa
- Art. 42 – Diritto di convocazione
- Art. 43 – Diritto d’informazione
- Art. 44 – Diritto di accesso agli atti
- Art. 45 – Dovere di partecipazione
- Art. 46 – Dovere di astensione

TITOLO IX – Commissioni consiliari

- Art. 47 – Commissioni
- Art. 48 - Costituzione delle commissioni permanenti
- Art. 49 – Designazioni
- Art. 50 – Attribuzioni
- Art. 51 – Organizzazione
- Art. 52 – Convocazione
- Art. 53 – Validità delle sedute
- Art. 54 – Deliberazioni
- Art. 55 – Verbalizzazione
- Art. 56 – Pubblicità dei lavori
- Art. 57 – Compensi
- Art. 58 – Commissioni speciali

TITOLO X – Commissioni consultive

- Art. 59 – Oggetto
- Art. 60 – Costituzione
- Art. 61 – Attribuzioni
- Art. 62 – Organizzazione
- Art. 63 – Compensi

TITOLO XI – Disposizioni finali

- Art. 64 – Rinvio dinamico
- Art. 65 – Entrata in vigore

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.

Articolo 3 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

¹ Art. 42, co. 2, TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

TITOLO II - Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 - Lavori della prima adunanza

1. La prima adunanza , è convocata e presieduta dal Sindaco
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative³.
3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁴.
4. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del [DPR 223/1967](#).

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 50 co. 111 TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 6 - Presidenza

 Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di impedimento la presidenza è affidata al vice-sindaco e, in assenza anche di quest'ultimo al consigliere anziano.

 Il sindaco convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento.

 Il sindaco introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. Di norma, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1, possono essere formati anche da un solo consigliere, se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, senza motivazione tecnica, dal gruppo consiliare cui appartiene ai sensi del comma 1, per aderire ad altro gruppo.
4. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capo gruppo, comunica al presidente il nome identificativo del gruppo stesso.

Articolo 8 - Nuovi gruppi misti

1. Più consiglieri hanno facoltà di recedere dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo **misto** del tutto nuovo.
2. Sono necessari almeno n. 2 consiglieri per formare un gruppo **misto** di nuova istituzione.

Articolo 9 - Capo-gruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio.

2. In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.
3. Il capo gruppo, di norma, è eletto in seno al gruppo stesso a maggioranza relativa.
4. I consiglieri comunicano in forma scritta ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

TITOLO IV - Convocazione del consiglio

Articolo 10 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.

Articolo 11 - Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri e degli assessori non consiglieri è disposta, di regola, dal Sindaco;
2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice Sindaco.
3. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
4. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria, possibilmente accompagnata da un breve messaggio telefonico.
5. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. L'avviso indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
6. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono per il messaggio telefonico, dove ricevere la convocazione. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica, la convocazione e l'ordine del giorno, nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.
7. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.
8. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri ed agli assessori non consiglieri:
 - cinque giorni liberi prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in via ordinaria. Per giorni liberi si intendono giorni interi intercorrenti tra due date, non considerando né il giorno dell'invio dell'avviso di convocazione, né il giorno della seduta. Nel

suddetto termine sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario, quali le domeniche;

- un giorno libero prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in via d'urgenza.

9. Nel caso di convocazione d'urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

10. Per argomenti urgenti da aggiungere ad un ordine del giorno già consegnato, l'avviso di integrazione può essere comunicato ai consiglieri non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

11. L'avviso di convocazione può contenere, oltre all'indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno.

ART. 12 - Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'indicazione del giorno, ora e luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute;
- l'indicazione se trattasi di riunione ordinaria o d'urgenza;
- l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
- la firma del Sindaco o, in sua assenza od impedimento, di chi ne fa le veci;
- la data dell'avviso;
- l'eventuale indicazione degli affari che debbono trattarsi in seduta segreta.

2. La notificazione fuori dal territorio comunale ha luogo tramite PEC o mail ordinaria se non sia possibile a mezzo raccomandata A.R.

3. L'ordine del giorno deve riguardare esclusivamente le competenze del Consiglio Comunale come stabilite dall'art. 42 del T.U.E.L.

Articolo 13 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria all'atto della convocazione, qualora non possibile verranno consegnati almeno 48 ore prima del Consiglio Comunale.

2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibili ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 14 - Prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno metà dei componenti in carica, senza computare il sindaco⁵, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Il sindaco apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo quindici minuti.

4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il sindaco dichiara deserta la seduta.

5. Per il computo del *quorum* si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico, per cui, in caso di cifra decimale pari o inferiore a 50, l'arrotondamento è effettuato per difetto, mentre nel caso in cui la cifra decimale sia superiore a 50, l'arrotondamento è effettuato per eccesso (cfr. Ministero dell'Interno, parere del 13.10.2009).

Articolo 15 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il sindaco convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno quattro componenti, senza computare il sindaco.

3. In seconda convocazione il consiglio comunale non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri comunali in carica.

⁵ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

TITOLO V - Lavori del consiglio

Articolo 16 - Riunioni pubbliche⁶

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 17 - Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il sindaco invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.

4. Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 18 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.

2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.

3. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 19 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.

⁶ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

2. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il sindaco.
3. Solo al sindaco è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 20 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.
2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il sindaco esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 21 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco convocare riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.
3. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.
4. Il verbale, sottoscritto dal sindaco e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 22 - Responsabili e consulenti

1. Il sindaco può invitare alla riunione i responsabili di uffici e servizi dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.

2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 23 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.
2. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del sindaco o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente e quando se ne ravvisi la necessità.
3. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. In casi particolari e con l'unanime consenso dei consiglieri presenti, il consiglio può discutere su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Comunicazioni

1. In avvio di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.
2. Al termine, di norma non si svolge alcun dibattito.

Articolo 25 - Interrogazioni e interpellanze

1. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.
2. Qualora non siano programmate riunioni del consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione consiliare utile.
3. Nessun consigliere può presentare più di un'interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del consiglio.

Articolo 26 - Interrogazioni

 L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

 L'interrogazione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa.

 All'interrogazione risponde il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.

 Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta.

 Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante presenta una copia del testo al presidente che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il sindaco, o l'assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.

Articolo 27 - Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.

2. L'interpellanza è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa.

3. All'interpellanza risponde il sindaco oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.

4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.

5. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta.

6. Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 28 - Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento.

2. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.

3. La mozione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa.

4. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.

5. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 29 Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco non ne implica le dimissioni.
2. Tuttavia, qualora il consiglio approvi una mozione di sfiducia nei modi di legge e di statuto, il Sindaco cessa dalla sua carica.

Articolo 30 - Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno tre giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi con riserva dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti.
4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 31 - Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Prima che abbia inizio l'esame di ogni singolo argomento, il consigliere può proporre la questione pregiudiziale o sospensiva.
4. Il sindaco può ammettere la stessa procedura, anche nel corso del dibattito, quando sia giustificata dall'emergere di nuovi elementi di giudizio.

5. Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un consigliere per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con le limitazioni di cui al comma precedente.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il consiglio non si sia pronunciato su di esse. Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Articolo 32 - Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più responsabili dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il sindaco dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno.
6. Il sindaco, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.
7. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti, termine raddoppiato per discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 33 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il sindaco dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI - Votazioni

Articolo 34 - Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con un numero favorevole minimo di quattro consiglieri, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.

2. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Parimenti è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4. Il consigliere che non voglia essere computato fra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

5. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto non si tiene conto:

- a) dei consiglieri che durante le votazioni palesi si astengono o non rendono dichiarazione di voto;
- b) dei consiglieri che nelle votazioni segrete dichiarano di astenersi o non depositano la scheda nell'urna, nonché delle schede bianche e nulle.

6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

7. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.

8. Le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno quattro consiglieri possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.

Articolo 35 - votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 36 - votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 37 - votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a. per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - b. quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
 - c. quando il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, si sia espresso in tal senso;
 - d. in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 38 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio⁷.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione⁸.

⁷ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

⁸ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

TITOLO VII - Verbali

Articolo 39 - Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio.
2. Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.
3. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 40 - Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale.
2. Di norma, ma non obbligatoriamente, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
3. L'eventuale approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo online per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII - I Consiglieri

Articolo 41 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale⁹.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 42 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, di quelli assegnati possono chiedere la convocazione del consiglio¹⁰ per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.
2. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹¹.

Articolo 43 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.
3. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹².

⁹ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹⁰ Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹¹ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Articolo 44 - Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, in quanto tali, per espletare il loro mandato hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del comune, dalle aziende, dalle istituzioni, dalle società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal comune stesso.
2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta¹³.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.
4. Gli uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal consigliere, in formato digitale, entro dieci giorni dalla domanda.
5. Qualora, per la mole della documentazione richiesta, non sia possibile soddisfare la richiesta nel termine di cui sopra, si provvede entro trenta giorni.
6. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso dei consiglieri¹⁴.
7. I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto nel caso di accesso è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁵.

Articolo 45 - Doveri di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del comune o del prefetto.
5. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e s.m.i.

¹² Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

¹³ Per tutte si veda, la sentenza della 5^a Sezione del Consiglio di Stato n. 938/2000.

¹⁴ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁵ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. Il sindaco provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il sindaco propone la decadenza.

7. Nei dieci giorni successivi, il consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del sindaco .

8. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 46 - Doveri di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁶.

3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al segretario comunale, il quale viene sostituito, con funzioni di verbalizzante, da un consigliere designato dal sindaco.

¹⁶ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX - Commissioni consiliari

Articolo 47¹⁷ - Commissioni

1. Il consiglio può istituire commissioni consiliari permanenti e commissioni temporanee speciali per affari particolari.
2. Sono commissioni consiliari speciali quelle aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.

Articolo 48 - Costituzione delle commissioni permanenti

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni consiliari permanenti composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
2. Di norma compongono le commissioni consiliari permanenti tre commissari: due espressione della maggioranza e uno in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento ~~e diminuzione~~ con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consigliere.
4. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. E' ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 49 - Designazioni

1. La designazione dei membri delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al sindaco .
2. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui al comma precedente.

Articolo 50 - Attribuzioni

1. Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al consiglio.

¹⁷ Art. 38 co. 6 del TUEL: Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 51 - Organizzazione

1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.

2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.

3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente tra i componenti della commissione medesima.

Articolo 52 - Convocazione

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La convocazione può avvenire ~~anche~~ a mezzo di telefono, messaggio "sms", via email e PEC ~~o via fax~~, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.

3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

Articolo 53 - Validità delle Sedute

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Articolo 54 - Deliberazioni

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 55 - Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.

2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 56 - Pubblicità dei lavori¹⁸

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche, e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese di cui sia necessario salvaguardarne la riservatezza.

2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 57 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 58 - Commissioni speciali¹⁹

¹⁸ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

¹⁹ Art. 44 del TUEL: 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine, composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
2. Il consiglio, con la deliberazione istitutiva della commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:
 - il numero dei componenti, assicurando il principio di proporzionalità tra gruppi consiliari;
 - i compiti ed i poteri attribuiti alla commissione speciale ed, eventualmente, la durata della stessa;
 - che, nel caso delle commissioni di controllo e garanzia, la presidenza sia riservata ad esponenti dei gruppi consiliari di opposizione;
 - ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.
3. Se non disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme precedenti, recanti la disciplina delle commissioni consiliari permanenti.

TITOLO X - Commissioni consultive

Articolo 59 - Oggetto

1. Il funzionamento delle commissioni comunali consultive (o consulte) è disciplinato dal presente Titolo.

Articolo 60 - Costituzione

1. In attuazione dei principi di partecipazione declinati dall'art. 8 del TUEL, il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni comunali consultive di cittadini esterni agli organi dell'amministrazione.

2. Di norma compongono le commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.

3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva della commissione, anche per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio.

4. Le commissioni comunali consultive sono composte, interamente o parzialmente, da soggetti esterni alla giunta ed al consiglio comunale.

Articolo 61 - Attribuzioni

1. Le commissioni comunali consultive svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno anche la facoltà di presentare proposte di deliberazione sia al consiglio che alla giunta comunale.

2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.

3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 62 - Organizzazione

1. Si applicano alle commissioni consultive gli articoli precedenti da 51 a 56 sull'organizzazione ed i lavori delle commissioni consiliari permanenti.

Articolo 63 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni consultive non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

TITOLO XI - Disposizioni finali

Articolo 64 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e allo Statuto comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 65 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio²⁰, e entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.

²⁰ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].